

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5461	13 gennaio 2004	EDUCAZIONE, SPORT E CULTURA
Concerne		

Ratifica della revisione del Concordato della Scuola universitaria svizzera di agricoltura

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

vi chiediamo, con il presente messaggio e con il relativo decreto di ratificare la revisione del Concordato della Scuola universitaria di agricoltura, del 22 giugno 2001. La revisione è stata adottata unanimemente il 22 giugno 2001 dai membri del Concordato. Con una lettera del 28 agosto 2001, i cantoni sono stati invitati a svolgere le procedure dovute in ciascuno – decisione dell'Esecutivo o del Legislativo - per la sua ratifica. Nel nostro Cantone la competenza in materia è del Parlamento.

1. ANTEFATTI

1.1 L'accordo esistente

Con il Decreto legislativo del 26 ottobre 1964 sull'adesione del Cantone Ticino al concordato concernente la Scuola svizzera d'ingegneri in agricoltura, codesto Parlamento aveva dato l'adesione allo stesso, garantendo nel contempo il versamento ricorrente di 4'500 franchi all'anno per assicurare la presenza di 3 studenti del Cantone Ticino (1'500 franchi per studente).

Con l'adesione al Concordato, i Cantoni s'impegnavano a creare una scuola tecnica superiore d'agricoltura e mantenerla per un periodo indeterminato. La creazione della scuola tecnica superiore d'agricoltura avveniva nel momento in cui, con l'adozione della Legge federale sulla formazione professionale del 1964, le scuole tecniche superiori sono state formalizzate giuridicamente sul piano svizzero.

Il Concordato prevede, dopo gli investimenti iniziali per la sua creazione, il cui finanziamento è stato ripartito fra i Cantoni, la ripartizione fra questi ultimi anche delle spese residue di gestione, dopo la deduzione delle tasse scolastiche e delle rette, dei contributi federale e cantonali e di ogni altro ricavo (art. 5).

A seguito di una modifica nella chiave di ripartizione dei costi adottata il 14 dicembre 1973 e in vigore dal 1° settembre 1975, la presenza è ora assicurata per 2 studenti ticinesi e l'indennità forfetaria è scesa a 3'000 franchi.

Un'ulteriore modifica del Concordato è intervenuta il 4 ottobre 1990, che codesto Parlamento aveva approvato con il Decreto legislativo del 29 aprile 1992. In particolare, in quella circostanza è stato concesso il credito di 173'000 franchi per la partecipazione del

Cantone Ticino alle uscite relative all'ampliamento per l'istituzione di una nuova sezione di agricoltura internazionale.

1.2 Lo statuto della SUSA nel quadro delle scuole universitarie professionali

Con la costituzione della Scuola universitaria professionale del Canton Berna (Berner Fachhochschule), si è posto il problema delle relazioni della SUSA con il nuovo organismo scolastico. Si è optato per una sorta di affiliazione (Angliederung), consentita dallo statuto della Berner FH, ugualmente al rapporto instaurato tra la Scuola universitaria professionale di Macolin, che addirittura è un istituto federale, e la Berner FH.

Sulla scorta di tale rapporto di affiliazione, regolato da un apposito contratto, la SUSA, che resta un istituto indipendente e autonomo di diritto pubblico, mantiene interamente le competenze finanziarie, quelle sulle risorse umane e quelle strategiche, esercitate dal Consiglio del concordato o dal Consiglio d'amministrazione. La SUSA si integra per contro nella Berner FH per gli altri aspetti relativi alla gestione di una scuola universitaria professionale.

Pur essendo considerata a tutti gli effetti una scuola universitaria professionale, ed essendo per di più i suoi cicli di studio riconosciuti e iscritti negli allegati dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali, il nostro Cantone paga non il relativo contributo fissato nell'ambito di tale accordo, ma la sua quota di ripartizione delle spese residue in base al numero effettivo degli studenti ticinesi che frequentano la SUSA.

1.3 Gli atti preparatori della revisione

Il Consiglio del concordato, organo previsto dall'art. 9 del Concordato oggetto della revisione, aveva informato i membri dello stesso sull'esigenza di una revisione in occasione della sua riunione del 16 giugno 2000. Un primo avamprogetto è stato messo pertanto in consultazione il 7 febbraio 2001. A seguito dell'esito della consultazione è stata elaborata una seconda versione della revisione, che il Consiglio ha discusso e approvato nella sua riunione del 22 giugno 2001, peraltro alla presenza di solo 5 consiglieri di Stato, dando l'avvio alla procedura d'approvazione nei Cantoni menzionata in precedenza.

Nel frattempo gli altri cantoni, salvo Ginevra e il nostro, hanno dato la loro adesione al nuovo testo del Concordato. Affinché esso possa entrare in vigore, necessita tuttavia l'adesione di tutti.

2. ANALISI DELL'ACCORDO

2.1 Interesse del Cantone Ticino a partecipare al Concordato

In via generale il Ticino è interessato a sottoscrivere accordi fra i Cantoni, ai fini di assicurare possibilità di formazione superiore in ambiti specialistici e minoritari, come può essere considerata l'agricoltura nel nostro Cantone e del resto anche nella Svizzera. Ormai gli investimenti infrastrutturali e le spese di gestione in alcuni settori formativi sono tali, da esigere processi di concentrazione nel panorama delle scuole universitarie professionali. In tal senso l'interesse del Cantone di aderire al concordato può anche apparire scontato, come atto di razionalizzazione e di collaborazione intercantionale nell'ambito dell'offerta formativa superiore, analogamente a quanto capita per le università,

per le scuole universitarie professionali, per le scuole specializzate superiori e per le scuole professionali secondarie. Con queste operazioni di collaborazione intercantonale ai giovani di tutti i cantoni, anche dei più periferici o piccoli, è assicurata la possibilità di una formazione superiore praticamente in ogni ambito disciplinare. Pertanto, in via generale, l'adesione alla revisione del concordato è senz'altro proponibile.

Tuttavia, proprio nel quadro di un processo di coordinamento e di razionalizzazione dell'offerta formativa e degli strumenti giuridici che la reggono, è lecito chiedersi se il mantenimento di un concordato separato per la scuola universitaria d'agricoltura si giustifichi ancora sul piano nazionale. In questo interrogativo il Cantone Ticino non è solo, poiché altri Cantoni, in particolare Obwald e Nidwald, avevano espresso l'invito nella procedura di consultazione, affinché la SUSA si integrasse a pieno titolo, non solo in termini di affiliazione, nella Scuola universitaria professionale del Cantone Berna (Berner Fachhochschule). Analoghe istanze sono state avanzate dai Cantoni di Argovia e Turgovia. In effetti, si ritiene che nel quadro delle regolari revisioni dell'accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali la situazione della SUSA debba essere rivista in un'ottica di totale integrazione in tale accordo per gli aspetti del finanziamento, d'intesa naturalmente con il Canton Berna che è sede della scuola e già comunque partecipa in misura maggioritaria al suo finanziamento.

Pertanto, anche per il nostro Cantone, la soluzione prospettata con la revisione del Concordato, che si sovrappone all'accordo generale sulle scuole universitarie professionali, può essere considerata soltanto come una soluzione transitoria, in vista appunto di una soluzione unitaria da adottare prossimamente, che eviti il cumulo dei contributi a suo carico.

2.2 Gli elementi rilevanti del nuovo Concordato

All'art. 1:

l'impegno nella conduzione della SUSA è convenuto a tempo indeterminato.

All'art. 2:

gli scopi contemplano gli aspetti indispensabili per assicurare alla scuola lo statuto di scuola universitaria professionale, quali la ricerca applicata e lo sviluppo e le prestazioni per terzi.

All'art. 3:

la gestione della scuola avviene sulla scorta di un mandato di prestazione attribuito dal Consiglio del concordato al Consiglio d'amministrazione all'indirizzo della Direzione.

All'art. 7:

i costi di gestione vengono coperti da contribuzioni forfetarie, comprensive di un supplemento per rischi, stabilite preventivamente.

All'art. 15:

modifiche del Concordato entrano in vigore con l'approvazione di tutti i membri e la loro comunicazione dell'avvenuta approvazione al Consiglio federale.

2.3 I possibili sviluppi

Come già indicato in precedenza, nel campo della formazione professionale e nel campo universitario è in corso una notevole evoluzione, a dipendenza di nuove leggi che entreranno prossimamente in vigore – la Legge federale sulla formazione professionale che è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 - o per le quali si prospettano revisioni – come la Legge federale sulle scuole universitarie professionali, di cui si intende mettere in vigore la revisione il 1° gennaio 2005. L'occasione sembra propizia per una revisione dell'intero sistema contributivo della formazione secondaria e superiore svizzera. Un'istanza formale in tal senso dovrebbe essere indirizzata agli organismi del Concordato, per esercitare una certa pressione ed evitare che l'occasione sia sprecata.

3. PROPOSTA

Per quanto precede, la ratifica del nuovo Concordato, sia pure con la riserva degli sviluppi prospettabili, è ancora giustificata, anche se l'uscita dallo stesso non creerebbe aggravii di spesa. Il Cantone potrebbe continuare ad assumersi comunque, come previsto dall'art. 8, cpv. 2 del Concordato, le contribuzioni forfetarie che verrebbero in tal caso fatturate dalla SUSA agli studenti. Tuttavia appare più utile restare nel Concordato, anche per poterne influenzare i possibili sviluppi di cui si è detto sopra.

4. RELAZIONI CON LE LD E CON IL PF

4.1 Relazioni con le Linee direttive

La ratifica della revisione del Concordato corrisponde in via generale agli obiettivi programmatici formulati nel Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2004-2007, Dicembre 2003, in particolare all'Obiettivo n. 2, Ticino della conoscenza, Scheda n. 4, Linee d'intervento. Garantendo le condizioni per la frequenza delle scuole superiori di ogni disciplina da parte di ogni candidato ticinese si soddisfa l'esigenza di *“assicurare un'offerta formativa di qualità per far fronte alle nuove esigenze della società”*.

4.2 Relazioni con il Piano finanziario (gestione corrente)

Gli importi limitati delle contribuzioni forfetarie dovute nell'ambito del Concordato concernente la SUSA sono previsti nei centri di responsabilità budgetaria della Divisione della formazione professionale. La loro gestione avviene nell'ambito della gestione delle altre convenzioni intercantionali che regolano la frequenza da parte di studenti ticinesi delle scuole professionali di ogni genere e grado del resto della Svizzera.

Per l'esercizio 2004 la contribuzione forfetaria richiesta al Cantone a copertura delle spese nette residue è di 32'046 franchi per studente. Gli studenti iscritti sono due, pertanto per il 2004 l'onere a carico del Cantone è di 64'092, cui si aggiungono 3000 franchi per la riservazione dei due posti. Il pagamento prevede un anticipo del 40% da versare entro la fine di novembre dell'anno precedente l'esercizio.

5. CONCLUSIONI

L'approvazione del nuovo concordato intercantonale resta nell'interesse del Cantone poiché:

- a) si rifà ai criteri generali di coordinamento della politica formativa svizzera;
- b) assicura una compartecipazione alle decisioni di carattere finanziario;
- c) consente di influenzare dall'interno gli sviluppi auspicabili per il concordato.

In ragione delle considerazioni precedenti vi invitiamo ad approvare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegata:

nuova convenzione del 30 agosto 2001

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della revisione del Concordato intercantonale della Scuola universitaria svizzera di agronomia

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 13 gennaio 2004 n. 5461 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È ratificato la modifica del 21 giugno 2001 del Concordato intercantonale della Scuola universitaria di agronomia del 30 giugno 1964.

²Le spese derivanti dalla ratifica del Concordato sono iscritte nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adottare con decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziale del Concordato adottate dal Consiglio del concordato.

Articolo 3

Trascorso infruttuoso il termine di 3 anni per una revisione del Concordato nel senso della sua integrazione in un concordato unico concernente le scuole universitarie professionali, il Consiglio di Stato è autorizzato a dare la disdetta dallo stesso.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo all'anno scolastico 2002/03.

Concordato intercantonale concernente la Scuola universitaria svizzera di agronomia

stipulato a Zurigo il 30 giugno 1964 (Stato al)
approvato dal Consiglio federale il 1° settembre 1964
Data d'entrata in vigore: 24 settembre 1964

Al fine di gestire la Scuola universitaria svizzera di agronomia (in seguito Scuola universitaria) quale scuola universitaria professionale ai sensi della Legge federale sulle scuole universitarie professionali, del 6 ottobre 1995, i Cantoni e il Principato del Liechtenstein stipulano il seguente concordato:

Art. 1 Impegni dei membri

¹ I Cantoni e il Principato del Liechtenstein si impegnano, sulla scorta delle disposizioni che seguono, a gestire la Scuola universitaria per un periodo indeterminato.

²La scuola universitaria è un'istituzione indipendente e autonoma di diritto pubblico, che dispone della propria personalità giuridica. Ha la sua sede a Zollikofen/ Berna.

³La scuola universitaria è affiliata alla scuola universitaria professionale bernese. Un contratto d'affiliazione concluso con il Consiglio di Stato del Canton Berna regola i diritti e i doveri reciproci.

Art. 2 Scopi e principi generali

¹La Scuola universitaria ha il seguente scopo:

- a. mediante studi di diploma orientati alla pratica prepara per attività professionali nella produzione primaria e nell'economia alimentare, attività che esigono la messa in opera di conoscenze e di metodi scientifici;
- b. essa completa gli studi di diploma mediante un'offerta di formazione continua;
- c. nel suo raggio d'attività, effettua lavori di ricerca applicata e di sviluppo e fornisce prestazioni di servizio a terzi;
- d. essa fornisce contributi notevoli a reti di competenza nazionali e internazionali;
- e. essa collabora con delle altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera e all'estero.

²La Scuola universitaria è un'istituzione plurilingue. Durante il primo anno di studi, l'insegnamento è in generale dato sia in tedesco che in francese, nei semestri superiori in tedesco, francese o inglese.

³Gli studi sono facilitati finanziariamente per quanto possibile, in particolare mediante un internato facoltativo.

⁴Chi ha fornito le prestazioni richieste dal regolamento d'esami è autorizzato a portare un titolo protetto secondo l'art. 5 dell'Ordinanza dell'11 settembre 1996 sulle Scuole universitarie professionali.

Art. 3 Gestione dell'amministrazione

¹La conduzione della Scuola universitaria si orienta secondo i bisogni della sua clientela e secondo i principi della prestazione e dell'efficienza.

²La Scuola universitaria è condotta mediante un mandato di prestazione del Consiglio del concordato indirizzato al Consiglio d'amministrazione all'attenzione della Direzione. Il Consiglio del concordato è abilitato ad assegnare mandati di prestazione riguardanti più anni.

³Il mandato di prestazione struttura le attività della scuola in sette settori parziali al massimo, per i quali il Consiglio del concordato definisce separatamente direttive concernenti le prestazioni, l'efficienza e il finanziamento.

Art. 4 Gestione delle finanze

¹La Scuola universitaria è condotta secondo i principi dell'economia d'impresa. Essa dispone degli strumenti necessari a questo scopo: in particolare una contabilità aziendale accompagna la contabilità finanziaria usuale e la contabilità ausiliaria.

²La scuola universitaria lavora con un budget globale, coordinato con il mandato delle prestazioni.

³La Direzione stabilisce, per il Consiglio d'amministrazione e all'indirizzo del Consiglio del concordato, un budget annuale e un piano continuo di sviluppo e di finanziamento.

⁴La Scuola universitaria tiene conto del deprezzamento continuo degli oggetti costituenti la fortuna immobiliare e mobiliare procedendo ad adeguati ammortamenti.

⁵Un centesimo della cifra d'affari annuale è attribuita alle riserve fino a che esse attingono il dieci per cento della cifra d'affari annuale. Il Consiglio del concordato può decidere la costituzione di riserve supplementari.

⁶Il Consiglio d'amministrazione può destinare alle riserve eccedenze provenienti dalla formazione continua, dalla ricerca e dai servizi, al fine di finanziare attività deficitarie o sviluppare nuove attività di questi settori.

Art. 5 Prestazioni speciali del Cantone sede

¹Le prestazioni speciali del Canton Berna, quale cantone sede della Scuola universitaria, sono costituite di:

- a. un contributo base di 2,5 milioni di franchi che è stato destinato alle spese di costruzione e di installazione;
- b. la messa a disposizione gratuita di una parcella di terreno di una superficie di 400 a sul luogo detto "Meielen", comune di Zollikofen per costruirvi la Scuola universitaria e le sue dipendenze. La suddetta parcella, che resta di proprietà del Canton Berna, è gravata di un diritto di superficie di 99 anni in favore della Scuola universitaria;
- c. la messa a disposizione gratuita di una parcella di terreno di una superficie di 83 a sul luogo detto "Pistolenacker", comune di Zollikofen, come terreno d'esercizio per la Scuola universitaria;
- d. l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione della Scuola universitaria, durante 99 anni, una superficie di terreno agricolo di 400 a sul territorio dell'Inforama Rütli, comune di Zollikofen, per effettuarvi esperimenti agricoli nel quadro della normale rotazione delle coltivazioni. Una volta avuti i risultati degli esperimenti, i raccolti appartengono all'azienda agricola dell'Inforama Rütli;

- e. l'obbligo di mettere a disposizione della Scuola universitaria, contro indennizzo, il bestiame, le macchine, i laboratori e altri locali del Centro lattiero e alimentare Rütli e dell'Inforama Rütli, a patto che l'insegnamento delle scuole non sia disturbato. L'utilizzo avviene in accordo reciproco delle direzioni delle scuole;
- f. l'esenzione della Scuola universitaria da ogni imposta cantonale e comunale.

²Quale contropartita l'azienda agricola dell'Inforama Rütli dispone gratuitamente, secondo intesa con la Direzione della Scuola universitaria, dei raccolti provenienti dalle parcelle menzionate sotto le lettere b e c oppure dalle superfici non utilizzate dalla Scuola universitaria.

Art. 6 Investimenti per costruzioni e loro copertura

I costi netti di eventuali investimenti per costruzioni sono attribuiti ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein sulla base del numero medio di studenti durante i dieci anni precedenti la decisione d'investimento.

Art. 7 Costi di gestione e loro copertura

¹I Cantoni concordatari e il Principato del Liechtenstein coprono le spese di gestione corrente, comprese le spese immobiliari e le spese correnti d'investimento, per mezzo di una somma forfetaria di contribuzione ai costi fissata in anticipo.

²La somma forfetaria di contribuzione ai costi comprende un supplemento di copertura dei rischi, in modo che possa essere costituito un capitale proprio che serve alla compensazione di disavanzi.

³La somma forfetaria di contribuzione ai costi è fissata dal Consiglio del concordato insieme all'approvazione del preventivo. Essa tiene conto del piano di sviluppo e finanziario e del rincaro.

⁴La somma forfetaria è imputata ai Cantoni e al Principato del Liechtenstein una volta all'anno secondo il numero degli studenti (espresso in giorni di corsi che durano più di sei giorni). E' determinante il Cantone di domicilio degli studenti, così come è regolamentato nell'art. 5 dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali del 4 giugno 1998. Possono essere richiesti pagamenti parziali.

Art. 8 Casi speciali

¹Se un cantone o il Principato del Liechtenstein si ritira dal concordato, gli studenti che vi sono domiciliati pagano in più delle tasse scolastiche e degli emolumenti usuali, la somma forfetaria di contribuzione ai costi.

²Se un Cantone o il Principato del Liechtenstein non sono firmatari del concordato, sono invitati a prendersi carico della somma forfetaria di cui gli studenti domiciliati sono caricati conformemente al primo capoverso.

Art. 9 Organi

¹Gli organi del concordato sono:

- a. il Consiglio del concordato;
- b. il Consiglio d'amministrazione;
- c. la Commissione di revisione.

²Le nomine sono fatte per quattro anni. I membri sono rieleggibili fino al loro 68.esimo anno di età al momento della nomina.

Art. 10 Il Consiglio del Concordato

¹Il Consiglio del concordato si compone come segue:

a. Cantoni concordatari e Principato del Liechtenstein ciascuno	1 membro
b. Confederazione	2 membri
c. SPF di Zurigo, Dipartimento d'agronomia e di tecnologia alimentare	1 membro
d. Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri in tecnologia alimentare	2 membri
e. Associazione svizzera degli ingegneri agronomi STS	2 membri

Un supplente è designato per ogni membro. I membri e i loro supplenti sono nominati dagli organismi che li delegano.

²Le competenze del Consiglio del concordato sono le seguenti:

- nomina del o della presidente, del o della vicepresidente e del segretario o della segretaria del Consiglio del concordato;
- nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione;
- nomina tutti i due anni di un membro della Commissione della gestione e di un supplente o una supplente rappresentante i cantoni e il Principato del Liechtenstein;
- approvazione del mandato di prestazioni, del budget globale e del piano finanziario della Scuola universitaria;
- determinazione della somma forfetaria di contribuzione ai costi;
- statuizione su investimenti non preventivati superiori a 100'000.-- franchi;
- approvazione del rapporto d'attività della Scuola universitaria e dei conti;
- emanazione del regolamento concernente l'impiego di personale e le remunerazioni;
- decisione sull'istituzione e l'abbandono di cicli di studio;
- deliberazione su tutt'altro oggetto iscritto validamente all'ordine del giorno.

³Il Consiglio del concordato si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno e in sessione straordinaria su domanda di un quarto dei membri o su richiesta del Consiglio d'amministrazione. Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.

⁴Le convocazioni sono inviate almeno tre settimane prima. Il Consiglio del concordato può prendere delle decisioni solo sugli oggetti inseriti nell'ordine del giorno in occasione della convocazione.

Art. 11 Il Consiglio d'amministrazione

¹Il Consiglio d'amministrazione si compone come segue:

a. Confederazione	1 membro
b. Cantone sede	1 membro
c. Altri Cantoni e Principato del Liechtenstein di cui uno di un Cantone romando o del Ticino	2 membri

- | | |
|---|----------|
| d. Rappresentanza dell'economia | 2 membri |
| e. Associazione svizzera degli ingegneri agronomi STS | 1 membro |

I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere scelti al di fuori del Consiglio del concordato. Il Consiglio d'amministrazione si costituisce lui stesso.

²Le competenze del Consiglio d'amministrazione sono le seguenti:

- nomina del direttore o della direttrice, dei vicedirettori o delle vicedirettrici e dei professori;
- fissazione dei salari nel quadro dei regolamenti in vigore;
- rappresentanza della Scuola universitaria di fronte a terzi;
- decisione sulla gestione finanziaria secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 6;
- decisione sugli investimenti non preventivati non superiori a 100'000.-- franchi;
- fissazione del montante dei pagamenti parziali così come le date entro le quali devono essere effettuati, conformemente agli articoli 7 (capoverso 4) e 13;
- organizzazione e vigilanza della sicurezza della qualità;
- preparazione delle sedute del Consiglio del concordato;
- emanazione dei regolamenti interni;
- approvazione dei piani di studio;
- evasione degli altri compiti secondo il concordato e i regolamenti interni.

Art. 12 La Commissione di revisione

¹La Commissione di revisione è composta come segue:

- | | |
|--|------------------------|
| - Confederazione | 1 membro |
| - Cantoni e Principato del Liechtenstein | 2 membri e 2 supplenti |

²Tutti i due anni, il più anziano dei membri rappresentanti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein si ritira e lascia il posto al supplente più anziano. I Cantoni rappresentati nel Consiglio d'amministrazione non possono fare parte della Commissione di revisione.

³Le competenze della Commissione di revisione sono le seguenti:

- verifica dei conti. Il Consiglio d'amministrazione può conferire questo compito interamente o parzialmente a un'istituzione esterna;
- esame della gestione su propria iniziativa o su domanda del Consiglio del concordato o del Consiglio d'amministrazione;
- rapporto al Consiglio del concordato.

Art. 13 Centrale dei sussidi didattici per l'insegnamento agricolo

¹Il concordato mette gratuitamente a disposizione della Centrale dei sussidi didattici per l'insegnamento agricolo i locali necessari, negli edifici della Scuola universitaria. La Centrale è gestita dall'Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri di tecnologia alimentare.

²I costi immobiliari occasionati dalla Centrale dei sussidi didattici sono contabilizzati separatamente e imputati ai Cantoni separatamente e secondo la medesima chiave di ripartizione di quella applicata per la somma forfetaria di contribuzione ai costi.

Art. 14 Adesione e disdetta

¹I Cantoni affiliati al concordato e al Principato del Liechtenstein hanno il diritto di disdire la loro affiliazione per la fine dell'anno scolastico, rispettando un termine di disdetta di tre anni. Il capitale versato non viene restituito.

²Le domande d'ammissione e di disdetta devono essere indirizzate al Consiglio del concordato.

Art. 15 Messa in vigore

¹Modifiche del concordato entrano in vigore quando tutti i membri le hanno approvate e hanno comunicato la loro decisione al Consiglio federale.

²Il concordato impegna attualmente tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein, più precisamente:

per:	dal:
Zurigo	24 settembre 1964
Berna	24 settembre 1964
Lucerna	24 settembre 1964
Uri	12 novembre 1966
Svitto	24 settembre 1964
Obvaldo	24 settembre 1964
Nidvaldo	22 novembre 1967
Zugo	24 settembre 1964
Friburgo	24 settembre 1964
Soletta	24 settembre 1964
Basilea – Città	24 settembre 1964
Basilea – Campagna	24 settembre 1964
Sciaffusa	17 dicembre 1965
Appenzello – Esterno	2 dicembre 1971
Appenzello – Interno	13 febbraio 1981
San Gallo	24 settembre 1964
Grigioni	24 settembre 1964
Argovia	24 settembre 1964
Turgovia	2 luglio 1965
Ticino	2 luglio 1965
Vaud	24 settembre 1964
Vallese	2 luglio 1965
Neuchâtel	24 settembre 1964
Ginevra	2 luglio 1965
Giura	1° gennaio 1980
Principato del Liechtenstein	28 aprile 1986

Hanno aderito alla versione modificata del concordato del 4 ottobre 1990:

Cantone: data d'adesione:

ZH	26.6.91
BE	6.3.91
LU	22.10.91
UR	13.2.91
SZ	25.6.91
OW	9.7.91
NW	17.4.91
GL	17.6.91
ZG	29.8.91
FR	21.2.91
SO	7.4.92
BS	8.1.92
BL	22.4.91
SH	12.8.91
AR	28.10.91
AI	23.10.90
SG	8.5.91
GR	29.5.91
AG	18.6.91
TG	23.10.91
TI	29.4.92
VD	7.6.91
VS	20.3.91
NE	4.2.91
GE	15.10.91
JU	17.6.92
FL	15.1.91

Hanno aderito alla versione modificata del 2001:
Cantone data d'adesione

